

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **300/1988** (ECLI:IT:COST:1988:300)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **10/02/1988**; Decisione del **25/02/1988**

Deposito del **10/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **16/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10579**

Atti decisi:

N. 300

ORDINANZA 25 FEBBRAIO-10 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1987 dalla Corte di appello di Catania, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 giugno 1987 (reg. ord. n. 705 del 1987) nel procedimento penale a carico di Barbagallo Mario la Corte d'appello di Catania sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, il quale accomuna - così violando, ad avviso del collegio rimettente, il principio di eguaglianza - l'omissione ed il ritardo nel versamento delle ritenute operate a titolo d'acconto d'imposta sui redditi da retribuzione;

Considerato che l'omesso versamento all'erario di somme ritenute in acconto entro il termine di cui agli artt. 3 e 8 d.P.R. n. 602 del 1973, da parte del datore di lavoro sostituto d'imposta, dà luogo ad un reato omissivo ad effetti permanenti, la cui pena è stata discrezionalmente prevista dal legislatore, secondo valutazioni di politica criminale a lui spettanti, nell'art. 2 d.l. n. 429 del 1982, attualmente impugnato;

che, come già questa Corte ha deciso (ord. n. 337 del 1987) seguendo la propria costante giurisprudenza (sent. nn. 103 del 1982, 162 del 1981, 72 del 1980), le scelte discrezionali del legislatore in materia di sanzioni penali non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non si rivelino irragionevoli: né, per quanto attiene alla fattispecie considerata, può ritenersi irragionevole la non previsione di una sanzione differenziata per l'ipotesi in cui il reo, versando in ritardo quanto dovuto, si sia adoperato efficacemente per attenuare le conseguenze del reato, giacché di tale comportamento il giudice potrà tener conto in sede di determinazione quantitativa della pena;

che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Corte d'appello di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.